

DM FER MATURE

24 maggio 2018

Nella prima parte del documento ANIE Rinnovabili ritiene fondamentale portare all'attenzione del Ministero le [considerazioni di maggior rilievo \(cap.1\)](#) sulla bozza del Decreto Ministeriale sulle FER Mature che tragarnerà il 2020 e gli aspetti su cui intervenire per la modifica della bozza. Nella seconda parte del documento l'Associazione riporta i [commenti puntuali \(cap.2\)](#) sui diversi articoli, mentre nella terza le [proposte emendative \(cap.3\)](#).

1. CONSIDERAZIONI RILEVANTI SULLA BOZZA DM

ANIE Rinnovabili valuta positivamente la bozza di DM FER MATURE, di seguito "Bozza DM", in primis perché si è posata la prima pietra per l'attuazione della SEN traguardando lo sviluppo delle FER al 2030 e in secondo luogo perché predispose la costituzione di una piattaforma su cui i consumatori ed i produttori da fonte rinnovabile possano incrociarsi e stipulare accordi di power purchase agreement (PPA).

Tuttavia alcuni elementi della Bozza DM meritano delle riflessioni con l'auspicio che vengano prese in considerazione. In particolare l'Associazione ritiene fondamentale che:

- **si costituiscano contingenti di registro distinti per ogni singola tecnologia**
- **si innalzi la soglia di potenza degli impianti fotovoltaici che possono accedere alle procedure del registro, portandola da 20 kW a 500 kW**
- **si incrementi il contingente a registro del Gruppo B di 105 MW esclusivamente per consentire all'idroelettrico di sviluppare il proprio potenziale**
- **si introduca un contingente ad asta dedicato agli impianti da fonte rinnovabile intermittente di potenza maggiore di 1 MW abbinati a sistema di storage**
- **si incrementino le tariffe incentivanti per:**
 - **tutti gli scaglioni di potenza degli impianti a registro del comparto eolico onshore del 20%**
 - **tutti gli scaglioni di potenza degli impianti a registro ed ad asta del comparto idroelettrico del 30%**

Le motivazioni alle nostre richieste di modifica sono riportate nella seconda parte di questo documento. Quanto non espressamente riportato nel presente documento incontra il nostro parere favorevole.

L'associazione chiede inoltre che si dia inizio ai lavori della bozza di DM FER INNOVATIVE e del Piano Integrato Clima ed Energia previsto dal Clean Energy Package in fase di definizione, che consentirà agli investitori di avere visibilità di medio e lungo periodo circa i piani di sviluppo delle fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo.

L'associazione chiede altresì che si accelerino le riforme sul mercato elettrico, allo scopo di ridurre i costi cui sono sottoposti le FER intermittenti e di renderle più competitive, quali:

- l'avvicinamento della gate closure dei mercati MGP (Mercato del Giorno Prima) e MI (Mercato Infragiornaliero) a 15 minuti prima dell'effettiva immissione in rete dell'energia elettrica
- la disciplina degli sbilanciamenti

2. COMMENTI PUNTUALI ALLA BOZZA DM

ART. 1

Fermo restando il raggiungimento di uno degli obiettivi che si prefigge la SEN, cioè la riduzione degli oneri generali di sistema, l'Associazione propende per l'accorpamento dei massimali di spesa previsti annualmente per la tecnologia fotovoltaica e per le altre tecnologie rinnovabili diverse dal fotovoltaico, considerando quale tetto di spesa annua quello di 12,5 miliardi di euro, nell'eventualità che nel corso delle iniziative di realizzazione degli impianti FER entrati in graduatoria dei registri e delle aste previsti dalla Bozza DM tali iniziative non si blocchino, evitando al soggetto investitore l'esposizione ad elevati rischi finanziari e assicurando la realizzazione degli impianti utili al raggiungimento del target prefissato dalla SEN.

ART. 2

Si ritiene vadano inseriti alcuni elementi di chiarimento ulteriori tra le definizioni.

Per l'eolico si chiede di applicare specifici requisiti agli impianti a registro, in particolar modo per i mini eolici, che assicurino una vita utile maggiore, l'installazione di turbine più innovative e performanti in termini di producibilità, , oltre che evitare di incentivare turbine rigenerate alla stregua di quelle di nuova fabbricazione (la riduzione degli oneri generali di sistema derivante da turbine rigenerate sarebbe ben maggiore di quelle da turbine nuove se vi fossero tariffe incentivante delle prime inferiori a quelle delle seconde); si veda formulazione nel successivo paragrafo [EMENDAMENTI](#)

Per promuovere la diffusione di turbine nuove o rigenerate con i suddetti requisiti si potrebbe pensare ad una misura di defiscalizzazione dei costi di certificazione, come, a titolo esemplificativo, le misure del super o iper ammortamento. Ciò fornirebbe maggior competitività alle imprese italiane produttrici di turbine sul nostro territorio.

Per l'idroelettrico si chiede che venga inserito un punto dedicato alla definizione di “impianto idroelettrico con o senza modulazione”: si veda formulazione nel successivo paragrafo [EMENDAMENTI](#)

Per il fotovoltaico venga espressamente indicato che moduli, inverter ed impianti siano conformi a specifiche normative: si veda formulazione nel successivo paragrafo [EMENDAMENTI](#)

ART. 3.4

Prevedere che le deroghe al primo periodo dell'art. 3.4 si applichino agli impianti idroelettrici di cui all'art. 4.6 del DM 23.6.2016 purché essi rispettino le caratteristiche fissate all'art 3.4 lettera b) del DM 23.6.2016.

Al fine di tutelare anche quei soggetti investitori che per svariati motivi, anche esogeni, hanno realizzato l'impianto senza poter sfruttare una finestra di accesso agli incentivi, si chiede di chiarire la disposizione del testo che non sembra vietare l'accesso alle tariffe incentivanti degli impianti che hanno già inviato la Comunicazione di Inizio Lavori, hanno connesso l'impianto alla rete e/o abbiano comunicato la fine lavori. ANIE Rinnovabili è favorevole ad un'interpretazione più estensiva del testo della bozza DM per l'ammissione alle procedure di questa fattispecie di impianti. Pertanto per gli impianti che hanno comunicato solo l'inizio lavori è ammessa la partecipazione alle procedure di registro e in applicazione dell'art. 7.1 lettera a) se la realizzazione avviene entro 12 mesi possono accedere alle tariffe del DM

23.6.2016, mentre per gli impianti che hanno comunicato l'inizio lavori e hanno connesso l'impianto alla rete e/o abbiano comunicato la fine lavori è ammessa la partecipazione alle procedure di registro e non si applica quanto previsto dall'art. 7.1 lettera a) dato che sono impianti pressoché realizzati e non hanno bisogno di 12 mesi per essere realizzati.

Si veda formulazione nel successivo paragrafo [EMENDAMENTI](#)

ART. 3.8, 8.1, 8.2 e Allegato 1

L'articolo 3.8 prevede che l'accesso agli incentivi di cui al presente decreto è alternativo al ritiro dell'energia di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003 e al meccanismo dello scambio sul posto.

I commi 1 e 2 dell'art. 8 prevedono un contingente di un registro dedicato al Gruppo_A che mette in competizione eolico e fotovoltaico. L'allegato 1 prevede l'ammissione ai registri di impianti fotovoltaici di taglia tra 20 e 1.000 kW.

Analizzando il mercato, i risultati degli impianti di potenza tra 20 e 1.000 kW non incentivati ed entrati in esercizio nel biennio 2016-2017 (Dati Gaudi – Fonte ANIE Rinnovabili) sono:

Descrizione	2016	2017
Potenza complessiva da impianti tra 20 - 500 kW [MW]	127,3	127,1
Numero Impianti tra 20 - 500 kW	1.629	1.383
Potenza complessiva da impianti tra 500 - 1.000 kW [MW]	5,8	8,5
Numero Impianti tra 500 - 1.000 kW	7	11
Potenza annua complessiva [MW]	368,7	409,4

Trattasi di circa 135 MW di impianti che si sono sviluppati grazie soprattutto all'incentivazione indiretta legata all'autoconsumo, che consente di evitare in bolletta elettrica un costo che può variare, a seconda dei casi, tra 120 a 170 €/MWh, mentre lo scambio sul posto (SSP) nel 2017 è valso per impianti fotovoltaici tra 20 e 200 kW un costo evitato che oscilla tra 124 ed i 144 €/MWh e per impianti di potenza maggiore di 200 kW un costo evitato tra 73 e 76 €/MWh. Si tenga altresì presente che il 2017 è stato un anno in cui le PMI hanno iniziato a valutare l'effetto combinato dello SSP/AUTOCONSUMO e del meccanismo di defiscalizzazione del super ammortamento ai fini di un eventuale investimento nel fotovoltaico, misure che non gravano sugli oneri generali di sistema. Oltre a ciò, giova il chiarimento normativo previsto dall'art. 6 comma 9 della Legge 19 del 27.2.2017 secondo il quale dal 1.1.2017 gli oneri generali di sistema si applicano solo esclusivamente all'energia elettrica prelevata dalla rete e non all'energia autoconsumata. La riduzione del 30% della tariffa a registro prevista dalla Bozza DM vale 77 €/MWh per impianti tra 20 e 100 kW e 63 €/MWh per impianti tra 100 e 1.000 kW.

Pertanto, le tariffe fotovoltaiche a registro sono peggiorative rispetto al costo evitato dell'autoconsumo, mentre sono equivalenti al costo evitato dello scambio sul posto per gli impianti sopra i 200 kW.

Considerando il fatto che i 135 MW di impianti tra 20 e 1.000 kW entrati in esercizio nel biennio 2016-2017 sono frutto di un mercato più maturo rispetto a quello incentivato, e considerando che il mercato attuale basa le sue logiche di business plan sul fattore autoconsumo che garantisce risultati maggiori quanto più l'impresa sia in grado di mantenerlo elevato nel tempo, si ritiene che logiche di incentivazione alterano lo sviluppo di questo segmento di mercato che sta dimostrando di poter ancora migliorare senza affidarsi ad alcuna forma di sostegno economico diretto.

Infatti in caso di istituzione di meccanismi incentivanti il soggetto investitore sarà più propenso ad entrare in tale logica al fine di assicurarsi, in caso di riduzione nel tempo del suo fattore di autoconsumo, un valore dell'energia superiore a quanto oggi faccia registrare il PUN zonale per

l'energia elettrica immessa in rete. Inoltre potrebbe cambiare la logica di investimento degli operatori di mercato che passerebbero dal “dimensionare l'impianto fotovoltaico in base alle necessità di autoconsumo del consumatore finale” lasciando spazio a logiche di potenziamento non incentivato, al “dimensionare l'impianto per sfruttare tutta la superficie disponibile”, contravvenendo al principio di sostenibilità ambientale cui la società civile si sta indirizzando.

Quindi si reputa opportuno che la Bozza DM crei altre quote di mercato nel comparto fotovoltaico senza intaccare quelle esistenti. Ricordando che ANIE Rinnovabili nel suo position paper, presentato prima che la Bozza DM fosse veicolata al pubblico, non ha ipotizzato per il fotovoltaico incentivi per gli impianti di taglia inferiore a 1 MW, per quanto su esposto si chiede di escludere dal futuro decreto l'inserimento degli impianti fotovoltaici almeno sino ai 500 kW, corrispondente alla soglia massima per l'accesso al meccanismo dello scambio sul posto.

Si veda formulazione nel successivo paragrafo [EMENDAMENTI](#)

ART 3.9

Nel caso di meccanismo CfD a 2 vie andrebbe resa reciproca la clausola di restituzione retroattiva valida non solo per il produttore, ma anche per il GSE. Infatti nel caso in cui la differenza tra il prezzo di vendita dell'elettricità, cioè il PUN_mgp_zonale, e la tariffa incentivante spettante sia maggiore di zero, il produttore dovrà restituire tale differenza al GSE; viceversa nel caso di differenza negativa, sarà il GSE a doverla restituire al produttore.

Si ritiene inoltre importante definire più in dettaglio nella Bozza DM le tempistiche e le procedure relative alle restituzioni sia da parte del produttore che del GSE.

Si veda formulazione nel successivo paragrafo [EMENDAMENTI](#)

ART. 4

Poiché l'idroelettrico è l'unica fonte in cui il GSE potrebbe indicare l'accesso a due tariffe, a bacino/serbatoio piuttosto che ad acqua fluente/acquedotto, si reputa opportuno, ai fini delle procedure di assegnazione, adottare, solo per il comparto idroelettrico, una procedura di pre-screening, inserendo un nuovo comma dopo dell'ART 4.1.

Si veda formulazione nel successivo paragrafo [EMENDAMENTI](#)

ART. 6.3

Il periodo per il quale si ha diritto ai meccanismi incentivanti è considerato al netto di eventuali fermate, tra cui quelle per la realizzazione di interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati, riconosciuti come tali dal GSE. In tal caso la Bozza DM prevede che l'estensione del periodo nominale di diritto, non possa essere comunque superiore a 6 mesi.

Si ritiene che il periodo di 6 mesi possa essere congruo per la tecnologia fotovoltaica, sicuramente non lo è per le altre tecnologie. Pertanto si valuta opportuno estendere il periodo da 6 a 12 mesi.

Si veda formulazione nel successivo paragrafo [EMENDAMENTI](#)

ART. 7.1 lettera a)

Dal testo della Bozza DM non è chiaro se i riferimenti all'art. 9.2 lettera a) siano relativi alla Bozza DM oppure ad altro provvedimento legislativo.

Stando alla formulazione del testo della Bozza DM in nostro possesso e cioè:

1. La tariffa di riferimento per gli impianti di nuova costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto è:

- a) la tariffa di cui all'allegato 1 del decreto 23 giugno 2016, incrementata degli eventuali premi ivi previsti, per gli impianti iscritti in posizione utile nelle procedure di registro svolte ai sensi del presente decreto, che non si avvalgono del criterio di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), e che entrano in esercizio entro un anno dalla sua data di entrata in vigore, ferma restando l'applicazione della decurtazione eventualmente offerta in applicazione dell'articolo 10, comma 3, lettera c), dello stesso decreto 23 giugno 2016;*
- b) le tariffe di cui all'allegato 1 al presente decreto per tutti gli altri impianti.*

Si chiede di chiarire, per un impianto che entra in graduatoria del registro previsto dalla Bozza DM senza alcuna offerta al ribasso e che entra in esercizio entro 12 mesi dalla pubblicazione in GU della Bozza DM, se la tariffa incentivante del DM 23.6.2016 sarà decurtata del 10% e se essa venga assegnata solo se l'investitore rinuncia alle priorità previste dall'art. 9.2 lettera a) della Bozza DM.

Si chiede di chiarire per un impianto che entra in graduatoria del registro previsto dalla Bozza DM con offerta al ribasso e che entra in esercizio entro 12 mesi dalla pubblicazione in GU della Bozza DM se l'offerta al ribasso si applicherà partendo dalla tariffa incentivante base del DM 23.6.2016 decurtata del 10% oppure dalla sola tariffa incentivante base del DM 23.6.2016.

Si chiede di chiarire come si possano assegnare le tariffe del DM 23.6.2016 ad un impianto che entra nella graduatoria di un registro della Bozza DM con una tariffa spettante più bassa di quella del DM 23.6.2016.

Dal confronto con il MiSE si propone la formulazione della lettera a) nel successivo paragrafo [EMENDAMENTI](#)

ART. 7.3 lettera a)

La lettera a) del comma 3 è incompatibile con le tempistiche previste dagli artt. 10.1 e 15.5. Si considera altresì eccessivo intervenire sul time to market, uno dei fattori che un soggetto imprenditoriale considera nella sua strategia d'investimento. Pertanto, vincolare il time to market a 12 mesi, significa ridurre l'area di manovra di chi vuole investire, penalizzandolo e riversando su di lui ulteriori rischi.

In aggiunta gli artt. 9.1 e 13.2 prevedono già una rilevante percentuale per il massimo ribasso possibile delle offerte sia a registro (-30%) che ad asta (-70%); in tale ottica sembrerebbe si possa dire "tanto vale incrementiamo i massimi ribassi rispettivamente portandoli al 31% ed al 71%.

Si veda formulazione nel successivo paragrafo [EMENDAMENTI](#)

ART. 7.7

Si reputa opportuno esplicitare in ragione di uno degli obiettivi della SEN, cioè la riduzione dei costi energetici per la competitività, che quanto restituito dal produttore al GSE nel caso in cui la differenza tra tariffa incentivante e prezzo zonale orario sia negativa dev'essere impiegato a riduzione degli oneri generali di sistema.

Si veda formulazione nel successivo paragrafo [EMENDAMENTI](#)

ARTT. 9.2 lettera a) e 14.4 lettera b)

Una delle misure attuate per la bonifica dell'amianto e messa in atto dai governi negli ultimi anni è stata quella di abbinare la bonifica all'installazione del fotovoltaico che ha conseguito un buon risultato in termini ambientali. Ritenendo importante che tra le priorità per definire le graduatorie siano considerate nel registro del fotovoltaico e nelle aste del Gruppo A anche le coperture in amianto, si suggerisce la revisione del testo degli articoli 9.2.a) e 14.4.b).

Inoltre si reputa importante, qualora sussista su tali aree obbligo di bonifica o di trattamento ambientale, che ciò venga effettuato dal soggetto investitore e che il GSE se ne accerti.

Si veda formulazione nel successivo paragrafo [EMENDAMENTI 9.2 lettera a\) e 14.4 lettera b\)](#)

ART. 9.2 lettera b)

Al fine di sfruttare al meglio le infrastrutture già esistenti si ritiene opportuno garantire una priorità per l'accesso in graduatoria degli impianti idroelettrici ad impatto ambientale quasi nullo nel rispetto delle linee guida indicate al punto 2 della lettera c) del comma 5 all'articolo 3 del presente decreto.

Si veda formulazione nel successivo paragrafo [EMENDAMENTI](#)

ART. 9 commi 4, 6 e 7

Si ritiene opportuno prevedere che i contingenti dei registri eventualmente non assegnati vengano ripartiti nelle successive procedure nel rispetto di quanto previsto ai commi 6 e 7 dell'articolo 9.

Si veda formulazione nel successivo paragrafo [EMENDAMENTI](#)

NEW ART. 9.8

Si chiede di introdurre che il GSE accerti l'avvenuta bonifica dei siti ammessi in graduatoria in virtù della priorità di assegnazione sui quali sussiste l'obbligo di trattamento ambientale.

Si veda formulazione nel successivo paragrafo [EMENDAMENTI](#)

ART. 12.1 lettera b)

Si segnala che se da un lato i valori delle tariffe degli impianti ad asta riportati nella Tabella 1.1. dell'Allegato 1 della Bozza DM sono diminuiti in un intervallo che oscilla tra il -5% ed il -36% in funzione della tecnologia, dall'altro lato il presente articolo non aggiorna quanto riportato in Tabella I dell'Allegato 2 del DM 23.6.2016. A nostro avviso in ragione della riduzione della tariffa base riportata nella bozza di DM è consequenziale che si debba modificare la quantificazione del parametro Cr riportato in Tabella I dell'Allegato 2 del DM 23.6.2016 ai fini del calcolo degli importi fidejussori degli artt. 14 e 15 della Bozza DM.

Si veda formulazione nel successivo paragrafo [EMENDAMENTI](#)

ART 12.5

Si chiede che il testo dell'art. 12.5 sia integrato nel caso in cui DSO e TSO dichiarino delle limitazioni di rete. Si propone di inserire un obbligo in capo a DSO e/o TSO di risoluzione delle limitazioni, in quanto avrebbe senso rafforzare le infrastrutture di rete laddove il mercato individua le aree con miglior disponibilità di risorsa rinnovabile. L'obbligo consisterebbe nel rendere pubblici i piani di sviluppo e relative tempistiche che rafforzano tali dorsali di rete elettrica sia del TSO che del DSO.

Si reputa fondamentale che DSO e TSO dichiarino pubblicamente per ciascuna delle dorsali affette o potenzialmente affette dalle limitazioni di rete la stima di ore di overgeneration in funzione di scaglioni di nuova potenza rinnovabile connettabile alle dorsali di rete. Ciò renderebbe il soggetto investitore maggiormente consapevole circa le potenziali riduzioni di produzione dell'energia elettrica incentivabile e conseguentemente lo supporterebbe nel valutare meglio il business plan del proprio impianto ed eventualmente nel prendere in considerazione un investimento per abbinare sistemi di storage all'impianto rinnovabile.

Si veda formulazione nel successivo paragrafo [EMENDAMENTI](#)

ART. 14.6

Si ritiene opportuno prevedere che i contingenti eventualmente non assegnati vengano riallocati nelle successive procedure.

Si veda formulazione nel successivo paragrafo [EMENDAMENTI](#)

NEW ART. 14.8

Si chiede di introdurre che il GSE accerti l'avvenuta bonifica dei siti ammessi in graduatoria in virtù della priorità di assegnazione sui quali sussiste l'obbligo di trattamento ambientale.

Si veda formulazione nel successivo paragrafo [EMENDAMENTI](#)

ARTT. 8.2 e 11.2

Analizzando i contingentati dei tre gruppi tecnologici (A, B e C) riportati nella Tabella 2 e nella Tabella 3, rispettivamente a registro e ad asta, riteniamo opportuno portare all'attenzione alcune considerazioni.

REGISTRO

Considerando che:

- 1) la normativa europea sugli aiuti di stato (Comunicazione 2014/C 200/01) al punto (127) prevede che gli aiuti possono essere concessi senza una procedura di gara competitiva per impianti inferiori a 6 MW per eolico e 1 MW per le altre fonti
- 2) sia facoltà dello Stato Membro di adottare uno schema come quello proposto nella Bozza DM definendo per i registri gruppi a neutralità tecnologica
- 3) nel caso non si adotti una procedura competitiva a neutralità tecnologica per impianti di taglia medio-piccola la normativa europea consente allo Stato Membro di attivare una procedura competitiva per ogni singola tecnologia rinnovabile

ANIE Rinnovabili, anche in virtù dei commenti relativi al paragrafo “ART. 3.8, 8.1, 8.2 e Allegato 1”, ritiene maggiormente proficuo adottare l'approccio di contingenti a registro per singola tecnologia con lo scopo di sfruttare al meglio le proprie risorse rinnovabili e di diversificare il mix di generazione.

Per quanto concerne il registro, analizzando le Tabelle B, C e D delle graduatorie del DM 23.6.2016 risulta che:

- per l'eolico circa 50 MW dovrebbero partecipare alla nuova asta, mentre un residuo di 50 MW dovrebbero partecipare al nuovo registro
- per l'idroelettrico circa 60 MW dovrebbero partecipare alla nuova asta, mentre un residuo di 106 MW dovrebbero partecipare al nuovo registro
- per il geotermoelettrico circa 20 MW dovrebbero partecipare alla nuova asta, mentre non sono attesi MW a registro
- per i gas residuati dai processi di depurazione e da discarica non sono attesi nuovi MW ad asta, mentre circa 24 MW dovrebbero partecipare al nuovo registro
- Per il Gruppo C circa 100 MW dovrebbero partecipare alla nuova asta, mentre un residuo di 30 MW dovrebbero partecipare al nuovo registro

In particolare per l'eolico non si sta tenendo conto che molti degli impianti con potenza di poco superiore a 1 MW presenti nelle Tabelle B, C e D del DM 23.6.2016 potrebbero essere riproposti nel nuovo registro riducendo la taglia della potenza nominale dell'impianto.

Poiché la Bozza DM non prevede per gli impianti di piccolissima taglia l'accesso diretto, essi dovranno partecipare alle procedure a registro. Analizzando i dati GAUDI nel 2017 (non si considera il 2016 in quanto è stato un anno orfano di legislazione) emerge che è entrata in esercizio la seguente potenza tramite accesso diretto:

- per l'eolico circa 100 MW
- per l'idroelettrico circa 30 MW

Ipotizzando un trend di crescita lineare nel 2019 e nel 2020 di nuova potenza a registrosi calcola che i contingenti a registro previsti dalla Bozza DM sarebbero così impiegati:

- per l'eolico circa 300 MW (non tiene conto del fotovoltaico)
- per l'idroelettrico circa 250 MW
- per i gas residuati dai processi di depurazione e da discarica circa 48 MW
- Per il Gruppo C circa 60 MW

Ne emerge che il contingente del registro per eolico, per i gas residuati dai processi di depurazione e da discarica e per il gruppo C possono essere considerati ben dimensionati, mentre è sottostimato il contingente dell'idroelettrico.

Pertanto sarebbe quantomeno opportuno che il contingente a registro dell'idroelettrico venga incrementato di 105 MW e cioè da 20 MW a 35 MW per ogni singola procedura. Ne consegue che complessivamente sia opportuno reperire per i registri un contingente di ulteriori 105 MW.

Si propongono, quindi, i seguenti contingenti a registro per ogni singola tecnologia così suddivisi:

Fonte Rinnovabile	Contingente [MW]
Eolico	300
Fotovoltaico	280
Idroelettrico	205
Gas di discarica e residuati dai processi di depurazione	40
Geotermoelettrico	0
Rifacimenti	70
Totale	895

La nostra proposta incrementa il contingente a registro rispetto alla bozza di DM FER di 105 MW, portandolo da 790 MW a 895 MW.

Si veda formulazione nel successivo paragrafo [EMENDAMENTI](#)

ASTA

Considerando che:

- 1) la normativa europea sugli aiuti di stato (Comunicazione 2014/C 200/01) al punto (126) prevede che gli aiuti possono essere concessi con una procedura di gara competitiva per impianti superiori a 6 MW per eolico e 1 MW per le altre fonti e che la procedura di gara può essere limitata a specifiche tecnologie
- 2) sia facoltà dello Stato Membro di adottare uno schema come quello proposto nella Bozza DM definendo per le aste gruppi a neutralità tecnologica

ANIE Rinnovabili valuta la Bozza DM in linea con gli indirizzi europei di adozione dell'approccio delle procedure di asta a neutralità tecnologica.

Si segnala che la somma dei contingenti delle 7 procedure del Gruppo A vale 4.700 MW e non 4.800 MW come riportato in Tabella 3.

Per quanto esposto nel sotto-paragrafo REGISTRO, analizzando le Tabelle B, C e D del registro del DM 23.6.2016 risulta che:

- per il Gruppo A circa 50 MW dovrebbero partecipare alla nuova asta
- per il Gruppo B circa 80 MW dovrebbero partecipare alla nuova asta
- Per il Gruppo C circa 100 MW dovrebbero partecipare alla nuova asta

Mentre, analizzando le Tabelle B e C delle graduatorie delle aste del DM 23.6.2016 risulta che:

- per il Gruppo A circa 1.200 MW dovrebbero partecipare alla nuova asta

Ipotizzando un trend di crescita lineare nel 2019 e nel 2020 di nuova potenza ad asta, al netto del comparto fotovoltaico nel Gruppo A e del comparto idroelettrico nel Gruppo B, si calcola che i contingenti a asta previsti dalla Bozza DM sarebbero così impiegati:

- per il Gruppo A circa 2.500 MW (il DM 23.6.2016 non prevede aste per fotovoltaico)
- per il Gruppo B circa 160 MW (il DM 23.6.2016 non prevede aste per l'idroelettrico)
- Per il Gruppo C circa 200 MW

Ne emerge che:

- il contingente dell'asta del Gruppo A può essere considerato ben dimensionato in quanto, nel solco della SEN, prevede di sviluppare generazione da eolico e da fotovoltaico,
- è plausibile che possa essere sottodimensionato il contingente del Gruppo B dovendo tener conto che nel DM 23.6.2016 non è stata prevista alcuna asta per idroelettrico,
- risulta sovradimensionato il contingente del Gruppo C, considerando che l'art. 3.6 della Bozza DM conferma il rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 novembre 2014 in materia di rimodulazione degli incentivi per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico (pochi impianti hanno aderito allo spalma incentivi volontario).

Pertanto si chiede che il contingente ad asta del Gruppo C sia ridotto di 245 MW e cioè da 70 MW a 35 MW per ogni singola procedura.

La proposta decrementa il contingente ad asta portandolo da 5.435 MW a 5.290 MW. Ne consegue un avanzo di potenza da riallocare di 245 MW.

Si veda formulazione nel successivo paragrafo [EMENDAMENTI](#)

NUOVO ART.

La SEN prevede al 2030 il necessario sviluppo di circa 5 GW di storage.

Considerando quanto sta emergendo nella regolamentazione del capacity market e delle sperimentazioni inerenti l'apertura del mercato MSD alla domanda, alle fonti rinnovabili e ad altre tecnologie di generazione secondo quanto previsto dalla delibera 300/2017/R/eel di ARERA, non si intravedono iniziative volte a promuovere l'impiego, anche limitato, dei sistemi di storage, neanche nella Bozza DM. In previsione dei quantitativi assegnati ai contingenti del Gruppo A che contempla le tecnologie del fotovoltaico e dell'eolico, ANIE Rinnovabili ed ANIE Energia ritengono fondamentale provare a stimolare l'installazione di nuovi impianti FER non programmabili abbinati a sistemi di accumulo (di seguito SdA), destinando un contingente dedicato e congegnando un meccanismo di premialità per tali impianti.

Si ritiene che si possa considerare un sistema di accumulo abbinato ad un impianto FER solo ed esclusivamente qualora entrambe le tecnologie insistano sul medesimo punto di connessione alla rete, cioè sul medesimo POD. Il sistema di accumulo può essere anche "bidirezionale", ossia deve poter assorbire energia elettrica non solo dagli impianti a fonte rinnovabili, ma anche dalla rete elettrica. Inoltre il sistema di accumulo deve essere connesso in configurazione "post produzione", ossia deve essere installato nella porzione dell'impianto di produzione compresa tra il misuratore dell'energia elettrica prodotta e il misuratore dell'energia elettrica scambiata con la rete elettrica.

Per la promozione di tali impianti si possono utilizzare congiuntamente i seguenti criteri:

- la definizione di un moltiplicatore della tariffa incentivante applicato all'energia netta ciclata dal sistema di accumulo sino ad un massimo di una percentuale dell'energia prodotta dall'impianto rinnovabile in un anno.
- il decreto dovrà fornire alcune caratteristiche minime per l'opportuno dimensionamento del sistema di accumulo in relazione alle caratteristiche dell'impianto FER; ad es. per un impianto FV il sistema di accumulo dovrà avere una capacità minima di stoccaggio pari ad una percentuale della produzione media giornaliera stimata

- la definizione di un riduttore dei costi di connessione dell'impianto FER in funzione della capacità del sistema di accumulo, riconoscendo al medesimo il beneficio del costo evitato del potenziamento dell'infrastruttura di rete
- la possibilità di fornire servizi di rete nel mercato di dispacciamento

Si preveda la priorità di accesso alle graduatorie del contingente dedicato per gli impianti ubicati nelle zone di mercato, in cui la SEN ritiene prioritario lo sviluppo di iniziative di accumulo di energia, quali Centro Sud, Sud, Sardegna e Sicilia.

Dalla rimodulazione dei contingenti proposta per i registri e per le aste, risulta un avanzo di 140 MW impiegabili per la costituzione del contingente di potenza da dedicare ad impianti FER non programmabili abbinati a sistemi di accumulo.

Si veda formulazione nel successivo paragrafo [EMENDAMENTI](#)

ALLEGATO 1

Manca l'indicazione della vita utile degli impianti da fotovoltaico e da gas residuati dai processi di depurazione.

Si reputano eccessivamente sfidanti le tariffe degli impianti di piccola e media taglia per la tecnologia eolica e idroelettrica, in considerazione del fatto che sono previsti nelle procedure consistenti ribassi della tariffa base sino ad un massimo di -30% per il registro e di -70% per l'asta.

Infatti dalla comparazione dell'Allegato 1 del DM 23.6.2016 e della Bozza DM emerge che proprio eolico onshore e idroelettrico sono le tecnologie su cui si registra la maggiore riduzione di tariffa incentivante, sino a valori del -44%:

Fonte rinnovabile	Tipologia	Potenza [kW]	TARIFFA [€/MWh]	TARIFFA 2016 [€/MWh]	Δ_{max} [%]	Δ_{min} [%]
Eolica	On-shore	1<P≤100	140	250-190-160	-44%	-13%
		100<P<1000	90	160-140	-44%	-36%
		P>1000	70	130-110	-46%	-36%
Idraulica	ad acqua fluente (compresi gli impianti in acquedotto)	1<P≤400	140	210-195	-33%	-28%
		400<P<1000	110	195-150	-44%	-27%
		P>1000	80	125-90	-36%	-11%
	a bacino o a serbatoio	1<P<1000	90	101	-11%	
		P>1000	70	101-90	-31%	-22%
Geotermia	Impianti con caratteristiche diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 22/2010	1<P≤100	120	134	-10%	
		100<P<1000	120	134	-10%	
		P>1000	80	98-84	-18%	-5%
Gas di scarica		1<P≤100	90	99	-9%	
		100<P<1000	90	99	-9%	
		P>1000	80	99	-19%	
Gas residuati dai processi di depurazione		1<P≤100	110	111	-1%	
		100<P<1000	100	111	-10%	
		P>1000	80	111	-19%	

ANIE Rinnovabili ritiene opportuno incrementare le tariffe base degli impianti a registro, cioè di taglia inferiore a 1 MW, e chiede di incrementare i valori della tariffa indicati nella tabella 1.1 dell'Allegato 1 della Bozza DM per il comparto eolico on-shore di un fattore rispettivamente + 20%.

Per quanto concerne il comparto idroelettrico ci preme segnalarvi che in questi ultimi anni si sono registrati aumenti significativi per gli impianti dei canoni di concessione demaniale e dei sovracani

degli enti rivieraschi e dei bacini imbriferi montani e che dal 2017 il sovracanone di quest'ultimi per impianti di piccola/media taglia (< 3 MW) è stato equiparato a quelli di grande taglia (> 3MW), molto probabilmente perché c'è stato uno sviluppo maggiore dei piccoli impianti. Un onere analogo non esiste per gli altri comparti FER. Considerando l'evoluzione di tali canoni tra il 2012 ed il 2017 (si veda la seguente tabella) registriamo un incremento significativo per gli impianti di taglia < 3 MW pari a +25,3% ed un incremento meno significativo per gli impianti di taglia > 3MW pari a 6,8%.

Descrizione	Tipologia Onere	Potenza Concessione	Normativa	2012	2013	2014	2015	2016	2017
				€/kW	€/kW	€/kW	€/kW	€/kW	€/kW
Canone	Concessione demaniale	< 3 MW	regionale (*)	14,90	15,12	15,35	15,44	15,59	15,73
		> 3 MW		30,00	30,45	30,91	31,09	31,40	31,68
Sovracanone	Bacino Imbrifero Montano	< 3 MW	nazionale	21,08	22,13	22,88	22,88	22,90	30,43
		> 3 MW		28,00	29,40	30,40	30,40	30,43	30,43
	Ente Rivieraasco	< 3 MW	nazionale	5,35	5,35	5,72	5,72	5,63	5,63
		> 3 MW		7,35	7,35	7,70	7,70	7,71	7,71
Totale	Sommatoria	< 3 MW	regionale (*) + nazionale	41,33	42,60	43,95	44,04	44,12	51,79
		> 3 MW	regionale (*) + nazionale	65,35	67,20	69,01	69,19	69,54	69,82

(*) esempio Regione Lombardia

Mediamente canoni e sovracanoni generano un onere quantificabile tra i 5 ed i 10 euro al MWh generato dall'impianto idroelettrico, sino a toccare punte intorno ai 20 €/MWh negli anni a bassa intensità idraulica. Poiché uno degli obiettivi della Bozza DM è sviluppare FER a tariffe molto contenute rispetto al passato, siamo a chiedere che si intervenga a livello nazionale per ridurre tali oneri onde consentire agli impianti idroelettrici di poter essere economicamente più sostenibili e competitivi.

ANIE Rinnovabili ritiene opportuno incrementare le tariffe base degli impianti a registro, cioè di taglia inferiore a 1 MW, ed ad asta, cioè di taglia superiore a 1 MW, e pertanto chiede di incrementare i valori della tariffa indicati nella tabella 1.1 dell'Allegato 1 della Bozza DM per il comparto idroelettrico di un fattore +30%, tenendo conto anche che gli artt. 9.1 e 13.2 della Bozza DM ammettono riduzioni rispetto alla tariffa base rispettivamente sino al -30% e al -70% in fase di offerta. Riducendo i canoni e sovracanoni di circa 5 €/MWh si potrebbero incrementare le suddette tariffe di un fattore + 25% anziché di un +30%.

Inoltre, prevedendo la Bozza DM un massimale di riduzione della tariffa base, quantificato in -30% per il registro e -70% per l'asta, si reputa eccessivo imporre una ulteriore riduzione delle tariffe base dopo il 1 gennaio 2020. Si ritiene infatti che un tale ribasso sia conseguibile attraverso le procedure competitive.

Si veda formulazione nel successivo paragrafo [EMENDAMENTI](#)

3. PROPOSTE EMENDATIVE

Art 2 - Definizioni

1. *Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del Decreto Ministeriale del 23 giugno 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2016, n. 150 e quella di seguito riportata:*
 - a) *nuova turbina eolica: turbina in possesso di certificazione del test "power curve" secondo la IEC61400-12 in abbinamento al vigente obbligo di autodichiarazione di conformità alla IEC 61400 con riferimento alla verifica strutturale ed in particolare alla IEC 61400-2 da parte del produttore di turbine, dichiarando per ogni modello la classe di ventosità*
 - b) *turbina eolica rigenerata: turbina in possesso di*
 1. *certificazione del test "power curve" secondo IEC 61400-12*
 2. *certificazione del test "safety and functional" secondo IEC 61400-22 Capitolo 8.4.2*
 3. *verifica strutturale secondo IEC61400-12 in abbinamento al vigente obbligo di autodichiarazione di conformità alla IEC 61400 ed in particolare alla IEC 61400-2 da parte del produttore di turbine, dichiarando per ogni modello la classe di ventosità e la documentazione che illustri chiaramente:*
 - i. *Quale siano le specifiche originali della turbina, in particolare la classe di vento di progetto;*
 - ii. *Quali sono le condizioni ambientali del sito di origine della turbina e per quanto tempo ha operato in tale ambiente;*
 - iii. *Se ci sono stati interventi di modifica sulla turbina che possano influenzarne la sicurezza strutturale, che includono (ma non si limitano) a: interventi sulla torre, sulle pale, sulle parti meccaniche e sul sistema di controllo;*
 - iv. *Documentazione relativa ai capitoli dell'Annex A della IEC 61400-22 relativi al diagramma di flusso del sistema di controllo, al fault analysis, al diagramma di Campbell della turbina che dimostri assenza di intersezioni tra le frequenze eccitanti e le frequenze proprie del sistema della turbina*

NEW Art 2.2 - Impianti idroelettrici con o senza modulazione

- a) *Gli impianti idroelettrici possono essere senza modulazione, del tipo ad acqua fluente, con o senza derivazione d'acqua, ovvero con modulazione, del tipo a bacino o a serbatoio secondo la terminologia EURELECTRIC (già UNIPEDE)*
- b) *Ai fini del presente decreto sono classificati impianti idroelettrici con modulazione gli impianti idroelettrici per i quali il concessionario dispone della autonoma possibilità di utilizzo della risorsa oggetto della concessione e della piena autonomia di modulazione del volume d'acqua utile ai fini della produzione di energia elettrica, tenuto conto di quanto stabilito dall'Autorità Concedente nella concessione di derivazione d'acqua, ovvero nell'annesso disciplinare di concessione*
- c) *Le lettere a) e b) si applicano al Decreto Ministeriale 23.6.2016*

NEW Art 2.3 - Impianti fotovoltaici: requisiti degli impianti

I componenti utilizzati negli impianti devono essere di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti così come stabilito dal decreto ministeriale 2 marzo 2009, e rispettare le norme tecniche richiamate in [Allegato 3](#).

ART. 3.4 - Modalità e requisiti generali per l'accesso ai meccanismi di incentivazione

Gli impianti hanno accesso agli incentivi di cui al presente decreto a condizione che i relativi lavori di realizzazione risultino, dalla comunicazione di inizio lavori trasmessa all'amministrazione competente, avviati dopo l'inserimento in posizione utile nelle graduatorie. Il primo periodo non si applica agli impianti che, *pur avendo effettuato la comunicazione di inizio e fine lavori e pur avendo connesso l'impianto*, avevano accesso diretto agli incentivi ai sensi dell'articolo 4 del DECRETO 23 giugno 2016, ovvero agli impianti di cui all'articolo 4, comma 6, del medesimo decreto che sono risultati idonei, ma che sono stati iscritti in posizione non utile nei registri aperti ai sensi del decreto 23 giugno 2016, *esclusi gli impianti idroelettrici con caratteristiche diverse da quelle di cui all'art. 4 comma 3 lettera b) sublettere i), ii), iii) e iv) del DECRETO 23 giugno 2016*.

ART. 3.9 - Modalità e requisiti generali per l'accesso ai meccanismi di incentivazione

- a) I soggetti che hanno avuto accesso agli incentivi di cui al presente decreto possono rinunciare prima del termine del periodo di diritto, al fine di operare integralmente sul libero mercato. In tal caso, i predetti soggetti sono tenuti alla restituzione *nel caso in cui la differenza tra il prezzo di vendita dell'elettricità e la tariffa incentivante spettante sia maggiore di zero e hanno diritto a ricevere nel caso in cui tale differenza sia negativa*.
- b) *Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il GSE avvia una consultazione pubblica per la regolamentazione delle procedure di quanto previsto alla lettera a).*

NEW Art. 4.2 - Modalità e tempi di svolgimento delle procedure di asta e registro

Il GSE richiede agli operatori dell'idroelettrico, 40 gg. prima della data di inizio di ciascuna procedura, l'apposita modulistica, di cui all'art. 5.1, e 10 gg prima della data di inizio di ciascuna procedura attesta la classificazione dell'impianto dichiarandolo a bacino/serbatoio o ad acqua fluente/acquedotto.

Art. 6.3 - Vita media utile convenzionale e periodo di diritto ai meccanismi incentivanti

Il periodo per il quale si ha diritto ai meccanismi incentivanti è considerato al netto di eventuali fermate, disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente, per problemi connessi alla sicurezza della rete elettrica riconosciuti dal gestore di rete, per eventi calamitosi riconosciuti dalle competenti autorità, per altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE, nonché, per gli impianti sottoposti a rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, dei tempi di fermo causati da ritardo di rilascio della predetta autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente per cause non dipendenti da atti o comportamenti imputabili allo stesso produttore. A tal fine, al produttore è concessa un'estensione del periodo nominale di diritto, pari al periodo complessivo di fermate di cui al presente comma. Il periodo per il quale si ha diritto ai meccanismi incentivanti, incluso il periodo ai sensi di precedenti provvedimenti di incentivazione, è inoltre considerato al netto di eventuali fermate per la realizzazione di interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati, riconosciuti come tali dal GSE. In tale ultimo caso, l'estensione del periodo nominale di diritto, non può essere comunque superiore a ~~sei~~ dodici mesi.

Art. 7.1 lettera a) - Determinazione delle tariffe incentivanti e degli incentivi

1. La tariffa di riferimento per gli impianti di nuova costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto è:

- a) la tariffa di cui all'allegato 1 del decreto 23 giugno 2016, incrementata degli eventuali premi ivi previsti, per gli impianti iscritti in posizione utile nelle procedure di registro svolte ai sensi del presente decreto, che non si avvalgono del criterio di cui all'articolo 9, comma 1 ~~2, lettera a)~~, e che entrano in esercizio entro un anno dalla ~~sua~~ data di entrata in vigore *del presente decreto*, ferma restando l'applicazione della decurtazione eventualmente offerta in applicazione dell'articolo 10, comma 3, lettera c), dello stesso decreto 23 giugno 2016;

Art. 7.3 lettera a) - Determinazione delle tariffe incentivanti e degli incentivi

3. La tariffa spettante è ulteriormente ridotta nei seguenti casi:

~~a) riduzione dell'1% all'anno fino alla data di entrata in esercizio, applicata per la prima volta decorsi 12 mesi dalla data di comunicazione di esito positivo delle procedure di asta e registro;~~

~~b) a) riduzione per mancato rispetto dei tempi massimi di entrata in esercizio di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 17, comma 7;~~

~~b) riduzione nel caso di ottenimento di contributi in conto capitale, secondo le modalità di cui all'allegato 1, paragrafo 3.~~

ART. 7.7 - Determinazione delle tariffe incentivanti e degli incentivi

Per gli impianti diversi da quelli di cui al comma 6, il GSE calcola la componente incentivo e, qualora il valore sia positivo, eroga gli importi dovuti in riferimento alla produzione netta immessa in rete, secondo le modalità individuate all'articolo 25 del decreto 23 giugno 2016. Nel caso in cui il predetto valore risulti negativo, il GSE congruaglia o provvede a richiedere al soggetto responsabile la restituzione dei relativi importi *e li riversa a compensazione degli oneri di sistema*. In tutti i casi, l'energia prodotta da questi impianti resta nella disponibilità del produttore.

ART. 8 - Contingenti di potenza messi a disposizione

1. Per gli impianti di nuova realizzazione sono messi a disposizione i seguenti contingenti di potenza:

Fonte Rinnovabile	Contingente [MW]
<i>Eolico</i>	300
<i>Fotovoltaico</i>	280
<i>Idroelettrico</i>	205
<i>Gas di discarica e residuati dai processi di depurazione</i>	40
Totale	825

2. Per gli impianti eolici, idroelettrici e geotermoelettrici oggetto di rifacimento totale o parziale è messo a disposizione un contingente di potenza di 70 MW.
3. La potenza messa a disposizione in ogni bando, oltre quella non aggiudicata nei precedenti, è pari a quella indicata in Tabella 2:

Nr. Procedura	Fotovoltaico [MW]	Eolico [MW]	Idroelettrico [MW]	Gas di discarica e residuati dai processi di depurazione [MW]	Rifacimenti Totali e Parziali [MW]
1	17	18	29	6	10
2	17	18	29	6	10
3	43	47	29	6	10
4	43	47	29	6	10
5	53	57	29	6	10
6	53	57	29	6	10
7	53	57	29	6	10
TOTALE	280	300	205	40	70

Tabella 2

4. Per gli impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici, gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione si applicano gli articoli 9 e 10, per gli impianti in rifacimento totale o parziale si applica l'articolo 17.

ART. 9.2 lettera a) - Requisiti e modalità per la richiesta di partecipazione e criteri di selezione per il ~~gruppo A~~ *fotovoltaico*: impianti realizzati su discariche esaurite, cave e miniere esaurite, aree di pertinenza di discariche, di siti contaminati e di coperture in amianto.

ART. 9.2 lettera b) - Requisiti e modalità per la richiesta di partecipazione e criteri di selezione

Per gli impianti idroelettrici:

- i. impianti che rispettano le caratteristiche costruttive di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), punti i., ii., iii. e iv. del decreto 23 giugno 2016;
- ii. *impianti che rispettando le prescrizioni di cui all'articolo 3 comma 5 lettera c) punto 2 vengono realizzati:*
 - (1) *su canali artificiali, opere esistenti, condotte esistenti, senza incremento della portata massima derivata e con restituzione finale sullo stesso corpo idrico naturale ovvero, ove non esistessero precedenti concessioni, senza ampliamenti o estensione delle opere di presa o di derivazione esistenti e con restituzione finale sullo stesso corpo idrico naturale;*
 - (2) *immediatamente a monte di una briglia o traversa esistenti con lo scarico nello stesso corpo idrico;*
 - (3) *che utilizzano acque di sfioro da bacini o acque di troppo pieno da opere di derivazione esistenti.*

Per gli impianti alimentati da gas di discarica: impianti realizzati su discariche esaurite;

Per gli impianti geotermoelettrici: totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza;

Per gli impianti alimentati da gas residuati dai processi di depurazione: impianti che prevedono la copertura delle vasche del digestato;

ART. 9 commi 4, 6 e 7 - Requisiti e modalità per la richiesta di partecipazione e criteri di selezione

4. La graduatoria pubblicata non è soggetta a scorrimento e *le potenze non utilizzate sono ripartite nelle successive procedure.*

6. Qualora le richieste valide di iscrizione al registro di ~~un gruppo~~ *una tecnologia* siano inferiori al contingente e contestualmente le richieste valide di iscrizione al registro di ~~altro gruppo~~ *altre tecnologie* siano superiori al contingente, la potenza non utilizzata è trasferita ~~all'altro contingente~~ *agli altri contingenti* per l'ampliamento della seconda graduatoria.

7. Il comma 6 si applica successivamente allo svolgimento della seconda procedura e a condizione che tutti gli impianti non ammessi per esaurimento del contingente abbiano richiesto una tariffa inferiore a quella dell'ultimo impianto assegnatario del contingente non completamente utilizzato.

NEW ART. 9.8 - Requisiti e modalità per la richiesta di partecipazione e criteri di selezione

Il GSE, qualora ne sussista l'obbligo, accerta l'avvenuta bonifica o trattamento ambientale a carico dei soggetti di cui all'articolo 9 comma 2 lettera a).

ART. 11.2 - Contingenti di potenza messi a disposizione

La potenza messa a disposizione in ogni bando, oltre quella non aggiudicata nei precedenti, è pari a quella indicata in Tabella 3:

Nr. Procedura	GRUPPO A	GRUPPO B	GRUPPO C
	[MW]	[MW]	[MW]
1	500	35	35
2	500	35	35
3	700	35	35
4	700	35	35
5	700	35	35
6	800	35	35
7	900	35	35
TOTALE	4.800	245	245

ART. 12.1 lettera b) - Requisiti specifici dei soggetti e dei progetti

* Si chiede una rivalutazione dei Cr della Tabella I dell'Allegato 2 del Decreto Ministeriale 23 giugno 2016 al fine di determinare, sulla base delle nuove tariffe incentivanti ridimensionate rispetto al precedente Decreto, un valore più coerente degli importi fidejussori.

ART. 12.5 - Requisiti specifici dei soggetti e dei progetti

Al fine di promuovere lo sviluppo dei nuovi contingenti di potenza di cui all'articolo 11 garantendo le condizioni di sicurezza delle reti e non aggravando il costo per il mantenimento in sicurezza del sistema, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i gestori di rete comunicano al GSE, ove ricorrano, le zone nelle quali, in ragione dell'elevata concentrazione di impianti non programmabili già in esercizio, sono presenti criticità nella gestione in sicurezza delle reti, indicando *le dorsali di rete affette o potenzialmente affette da limitazioni di transito, la stima delle ore di overgeneration in funzione dell'ulteriore capacità produttiva massima di impianti non programmabili, incentivabile nelle medesime zone.* Sulla base di tali indicazioni, all'atto della pubblicazione del bando, il GSE dà evidenza della massima capacità produttiva incentivabile nelle predette zone *e delle ore di overgeneration sulle dorsali di rete. In ragione delle limitazioni dichiarate si pone l'obbligo in capo ai gestori di rete di programmarne la risoluzione prediligendo le aree con maggior disponibilità di risorsa rinnovabile.*

ART. 14.4 lettera b) - Obblighi di allegazioni per la partecipazione alle procedure d'asta e modalità di selezione dei progetti

per il gruppo A: impianti realizzati su discariche esaurite, cave e miniere esaurite, aree di pertinenza di discariche, di siti contaminati *e di coperture in amianto.*

ART. 14.6 - Obblighi di allegazioni per la partecipazione alle procedure d'asta e modalità di selezione dei progetti

La graduatoria pubblicata non è soggetta a scorrimento e *le potenze non utilizzate sono riallocate nelle successive procedure.*

NEW ART 14.8 - Obblighi di allegazioni per la partecipazione alle procedure d'asta e modalità di selezione dei progetti

Il GSE, qualora ne sussista l'obbligo, accerta l'avvenuta bonifica o trattamento ambientale a carico dei soggetti di cui all'articolo 14 comma 4 lettera b).

NEW ART 20 - Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonte rinnovabile non programmabile abbinati a sistemi di accumulo

1. *È istituito un contingente di potenza pari a 300 MW per impianti fotovoltaici ed eolici abbinati a sistemi di accumulo da assegnare attraverso procedure d'asta neutrali tecnologicamente secondo il seguente calendario:*

Nr. Procedura	Data di apertura del bando	MW impianti FER
1	30 Marzo 2020	100
2	30 Luglio 2020	100
3	30 Novembre 2020	100

2. *La partecipazione all'asta è ammessa per gli impianti il cui sistema di accumulo:*
 - a) *insista sul medesimo punto di connessione alla rete;*
 - b) *sia in grado di accumulare un quantitativo di energia elettrica almeno pari al 20% della produzione media giornaliera stimata per l'impianto rinnovabile.*

Il GSE pubblica entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto la produzione media giornaliera stimata per singola tecnologia e per area geografica.
3. *A parità di riduzione offerta, ivi inclusa quella di cui all'articolo 13, comma 3, si applicano i seguenti ulteriori criteri, in ordine di priorità:*
 - a) *possesso di un rating di legalità, di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, pari ad almeno due "stellette";*
 - b) *impianti realizzati su discariche esaurite, cave e miniere esaurite, aree di pertinenza di discariche o di siti contaminati e di coperture in amianto;*
 - c) *anteriorità della data di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.*
4. *La tariffa base è quella dell'Allegato 1. All'energia elettrica rinnovabile ciclata dal sistema di accumulo viene applicata una maggiorazione pari al 50% della tariffa spettante.*
5. *Con riferimento al comma 4 la maggiorazione è applicata al massimo ad una quota pari al 40% della produzione media annua dell'impianto .*
6. *Sono ammessi all'incentivazione gli impianti rientranti nelle graduatorie, nel limite dello specifico contingente di potenza. Nel caso in cui la disponibilità del contingente per l'ultimo impianto ammissibile sia minore dell'intera potenza dell'impianto, il soggetto può richiedere l'accesso agli incentivi limitatamente alla quota parte di potenza rientrante nel contingente, ferma restando la possibilità di partecipare a successive procedure per la quota di potenza non rientrante nel contingente.*
7. *Le graduatorie pubblicate non sono soggette a scorrimento.*
8. *Il trasferimento a terzi di un impianto aggiudicatario della procedura d'asta prima della sua entrata in esercizio e della stipula del contratto di diritto privato con il GSE ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 28 del 2011, comporta la riduzione del 50% della tariffa spettante.*

ART. ~~20~~ 21- Ulteriori rinvii al decreto 23 giugno 2016

ART. ~~24~~ 22 - Disposizioni finali

ALLEGATO 1 – Vita utile convenzionale, tariffe incentivanti e incentivi per i nuovi impianti

Fonte rinnovabile	Tipologia	Potenza	Vita Utile degli impianti	Tariffa
		kW	anni	€/MWh
Eolica	On-shore	1<P≤100	20	110 168
		100<P<1000	20	90 108
		P>1000	20	70
Idraulica	ad acqua fluente (compresi gli impianti in acquedotto)	1<P≤400	20	110 182
		400<P<1000	25	110 143
		P>1000	30	80 104
	a bacino o a serbatoio	1<P<1000	25	90 117
		P>1000	30	70 91
Geotermia	Impianti con caratteristiche diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 22/2010	1<P≤100	20	120
		100<P<1000	25	120
		P>1000	25	80
Gas di scarica		1<P≤100	20	90
		100<P<1000	20	90
		P>1000	20	80
Gas residuati dai processi di depurazione		1<P≤100	20	110
		100<P<1000	20	100
		P>1000	20 20	80
Solare fotovoltaico		20 20<P≤100	20 20	110 110
		100 100-500<P<1000	20	90
		P>1000	20 20	70

Tabella 1.1

I valori della tabella 1.1 sono ridotti, a decorrere dal 1° Gennaio 2020, del 2% per le tipologie di impianti di cui al gruppo B e del 5% per le tipologie di impianti di cui al gruppo A. Il GSE pubblica sul proprio sito internet la tabella aggiornata.

NEW ALLEGATO 3

MODULI FV

CEI EN 61215-1 Moduli fotovoltaici (FV) per applicazioni terrestri - Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1: Prescrizioni per le prove

CEI EN 61215-1-1 Moduli fotovoltaici (FV) per applicazioni terrestri - Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-1: Prescrizioni particolari per le prove di moduli fotovoltaici (FV) in silicio cristallino

CEI EN 61215-1-2 Moduli fotovoltaici per applicazioni terrestri - Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-2: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in tellururo di cadmio (CdTe)

CEI EN 61215-1-3 Moduli fotovoltaici per applicazioni terrestri - Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-3: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in silicio amorfo

CEI EN 61215-1-4 Moduli fotovoltaici per applicazioni terrestri - Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-4: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in seleniuro di rame-indio-gallio (CIGS) e in seleniuro di rame-indio (CIS)

CEI EN 61215-2 Moduli fotovoltaici (FV) per applicazioni terrestri - Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 2: Procedure di prova

CEI EN 61730-1 Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) Parte 1: Prescrizioni per la costruzione

CEI EN 61730-2 Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) Parte 2: Prescrizioni per le prove

CEI EN 62108 Moduli e sistemi fotovoltaici a concentrazione (CPV) - Qualifica di progetto e approvazione di tipo

INVERTER FV

Le Norme per gli inverter degli impianti fotovoltaici, in funzione della tipologia, sono le seguenti:

CEI 0-16: Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica.

CEI 0-21: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica

Nel caso di applicazioni in **condizioni particolarmente avverse** come quelle che si verificano nelle **isole** gli inverter devono essere conformi anche alla seguente norma:

CEI EN 62093: Componenti di sistemi fotovoltaici - moduli esclusi (BOS) - Qualifica di progetto in condizioni ambientali naturali

IMPIANTO FV

Gli impianti fotovoltaici devono essere realizzati in modo da assicurare l'osservanza delle prestazioni descritte nella Guida CEI 82-25